

# Redditi di capitale e redditi diversi

Università Carlo Cattaneo - Liuc

anno accademico 2016/2017

corso di diritto tributario

Prof. Giuseppe Zizzo

lezione 5

# oggetto della lezione

- redditi di capitali: fonte e determinazione
- principali fattispecie: depositi e conti correnti; titoli obbligazionari; partecipazioni in società o enti; partecipazioni in fondi comuni di investimento
- redditi diversi: fonte e determinazione
- principali fattispecie: i proventi immobiliari; i guadagni di capitale su partecipazioni

# redditi di capitale: fonte

- costituiscono il frutto dell'impiego dei capitali, e sono raggruppabili in due categorie (art.44):
  - interessi ed altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento;
  - proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires
- per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art.23, c.1, lett.b)

# redditi di capitale: fonte

- secondo la norma di chiusura (art.44, c.1, lett.h) sono redditi di capitale:
  - “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitali, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”

# redditi di capitale: fonte

- ne consegue che:
  - . è irrilevante la predeterminabilità del reddito;
  - . sono esclusi i guadagni incerti o aleatori

# redditi di capitale: determinazione

- il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta senza alcuna deduzione (art.45, c.1):
  - tassazione “al lordo” delle spese di produzione;
  - criterio di cassa

# redditi di capitale: determinazione

- gli interessi derivanti da mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure determinate per iscritto:
  - se le scadenze non sono stabilite per iscritto, si presume percepito l'ammontare maturato;
  - se le misure non sono stabilite per iscritto, si applica il saggio legale

# redditi di capitale: depositi e conti correnti

- interessi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti bancari o postali (art.44, c.1, lett.a) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto o di imposta del 26% (a seconda della natura del percettore).



# redditi di capitale: titoli obbligazionari

- interessi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o similari (ossia da titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata, con o senza corrisponsione di proventi periodici, senza attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente) (art.44, c.1, lett.b, e 44, c.2, lett.c )

# redditi di capitale: titoli obbligazionari

- rendimenti di titoli di Stato italiani o titoli emessi da enti pubblici (es: BTP, BOT, BOC, etc.), titoli esteri di paesi white list (es. bund tedeschi), titoli equiparati (es: buoni postali) e titoli di organizzazioni internazionali (es. Bei, Birs, etc.): imposta sostitutiva del 12,5%;
- altre obbligazioni, comprese quelle emesse dai c.d. “grandi emittenti” (banche, società quotate, etc.), indipendentemente dalla durata: imposta sostitutiva del 26%

# redditi di capitale: partecipazioni in società o enti

- utili da partecipazioni in società o enti soggetti ad ires (art.44, c.1, lett.e) e da titoli assimilati, come gli strumenti finanziari e le partecipazioni in società estere la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione agli utili (art.44, c.2, lett.a)
  - se la partecipazione è “qualificata”: concorrono a formare il reddito limitatamente al 49,72 %;
  - se la partecipazione non è “qualificata” sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

# redditi di capitale: partecipazioni in società o enti

- sono “qualificate” (art.67, c.1, lett.c),
  - . se la società è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5%;
  - . se la società non è quotata: le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%

# redditi di capitale: partecipazioni in società o enti

- non costituiscono utili, sino a concorrenza del costo della partecipazione, le somme conseguite:
  - a titolo di ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci (il costo della partecipazione si riduce) (art.47, c.5);
  - in caso di recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società (la partecipazione è annullata) (art.47, c.7)

# redditi di capitale: partecipazioni in società o enti

- non costituiscono utili altresì:
  - le azioni ricevute in caso di aumento gratuito del capitale (se però l'aumento del capitale avviene mediante imputazione di riserve di utili, un'eventuale successiva riduzione del capitale per esuberanza si considera *in parte qua* distribuzione di utili) (art.47, c.6)

# redditi di capitale: partecipazioni in fondi comuni di investimento

- i fondi comuni di investimento, ove costituiti da una pluralità di partecipanti, non sono soggetti passivi ires (art.73, c.5-*quinquies*);
- i proventi da partecipazione in fondi comuni di investimento mobiliari italiani, di diritto estero armonizzati e c.d. “lussemburghesi storici” sono tassati in capo al partecipante, al momento dell’effettiva percezione, con un’imposta sostitutiva del 26%

# redditi diversi: fonte

- si caratterizzano per la eterogeneità delle fonti e sono raggruppabili nelle seguenti categorie (art.67):
  - plusvalenze immobiliari;
  - guadagni di capitale (*capital gains*);
  - proventi residuali;
- per i non residenti: si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivano da attività svolte nel territorio stesso o da beni che si trovano sul territorio, nonché le plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società residenti con alcune esclusioni (art.23, c.1, lett.f)



# redditi diversi: determinazione

- in generale:
  - . tassazione “al netto” delle spese di produzione;
  - . criterio di cassa

# redditi diversi: plusvalenze immobiliari

- plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o la esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita dei terreni e degli edifici
- plusvalenze realizzate su immobili non acquisiti per successione e non destinati ad abitazione principale del contribuente, purché la vendita avvenga entro cinque anni dall'acquisto

# redditi diversi: plusvalenze immobiliari

- plusvalenze da cessione di terreni edificabili
- plusvalenze realizzate su terreni a seguito di esproprio o di cessione volontaria nell'ambito di procedure ablativo

# redditi diversi: plusvalenze immobiliari

- sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (art.68, c.1)

# redditi diversi: guadagni di capitale

- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “qualificate”
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni “non qualificate”
- plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere o di metalli preziosi grezzi o monetati

# redditi diversi: guadagni di capitale

- proventi derivanti da contratti derivati
- proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti da cui possono originare redditi di capitale, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- le plusvalenze e le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo o valore di acquisto aumentato di ogni altro onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni “qualificate”

- le plusvalenze da cessione di partecipazioni “qualificate”, per il 49,72 % del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria
- se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile, sino a concorrenza del 49,72 % delle plusvalenze realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.3)



# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni “non qualificate”

- le plusvalenze da cessione di partecipazioni “non qualificate” sono sommate algebricamente alle minusvalenze derivanti da partecipazioni appartenenti alla medesima categoria
- se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile dalle plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto (art.68, c.5)

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- plusvalenze su partecipazioni “non qualificate”:
  - . imposta sostitutiva del 26%;
  - . regime del risparmio amministrato;
  - . regime del risparmio.

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- regime del risparmio amministrato (art.6, d.lgs. 461/1997):
  - presuppone un rapporto di custodia o amministrazione con un intermediario autorizzato;
  - l'intermediario applica l'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze percepite dal contribuente;

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- se sono realizzate minusvalenze, l'intermediario le computa in deduzione delle plusvalenze percepite nell'ambito del medesimo rapporto nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto;
- il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime;
- è il regime "naturale" per la detenzione di quote di fondi di investimento o di SICAV, anche senza opzione dell'interessato (art. 2, c. 78, d.l. 225/2010).

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- regime del risparmio gestito (art.7, d.lgs. 461/1997):
  - . presuppone un rapporto di gestione individuale di portafoglio;
  - . il gestore applica l'imposta sostitutiva del 26% sul risultato della gestione calcolato al termine di ciascun anno;

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- il risultato della gestione si determina come differenza tra valore del patrimonio gestito al termine dell'anno (aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati in corso d'anno dal contribuente) e valore del patrimonio gestito all'inizio dell'anno, scomputando l'importo di quei redditi maturati in corso d'anno nell'ambito della gestione che sono esenti o soggetti a regimi impositivi diversi;

# redditi diversi: guadagni di capitale su partecipazioni

- se il risultato della gestione è negativo, la perdita è portata in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto;
- il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a questo regime.

# redditi diversi: proventi residuali

- premi e vincite
- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
- redditi di immobili situati all'estero
- redditi derivanti da brevetti ed opere dell'ingegno non conseguiti dall'inventore o autore



# redditi diversi: proventi residuali

- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o in sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione o noleggio di beni mobili, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto da parte dell'imprenditore dell'unica azienda
- plusvalenze da cessione da parte dell'imprenditore dell'unica azienda già concessa in affitto o in usufrutto

# redditi diversi: proventi residuali

- la differenza tra il valore normale e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o a familiari dell'imprenditore
- redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
- proventi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere